

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4816

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSATO, PASETTO, DAMIANI, STRADIOTTO, LETTIERI

Disposizioni per favorire il trasporto pubblico locale
per via marittima, fluviale e lacuale

Presentata il 16 marzo 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mobilità è uno dei nodi essenziali del vivere quotidiano e una mobilità accessibile finanziariamente e sostenibile sul piano ambientale costituisce una articolazione fondamentale dei diritti della persona nonché un diritto costituzionalmente garantito. Per perseguire queste finalità, così come affermato anche nel Libro Bianco dei trasporti della Commissione europea, è necessario intraprendere diverse misure e molteplici strumenti politici. Questi non possono tuttavia concentrarsi esclusivamente sui cosiddetti « grandi interventi », che vedranno la loro realizzazione solo nel lungo periodo, ma dovranno necessariamente trovare soluzioni che riescano, anche in tempi più stretti, ad orientare significativamente la domanda di trasporto verso le modalità meno costose ed inqui-

nanti e favorire l'integrazione modale. Riuscire in quest'ultimo obiettivo è infatti la sfida del futuro nonché l'elemento che dovrebbe indirizzare qualsiasi intervento nel nostro settore dei trasporti che, più di altri, soffre di un elevato squilibrio modale. L'integrazione modale, creando un effetto di sinergia tra i diversi mezzi di trasporto, permette infatti la razionalizzazione delle possibilità di spostamento sul territorio e la riduzione dei costi economici e ambientali causati dall'uso generalizzato dei mezzi privati. La presente proposta di legge si prefigge di incentivare l'utilizzo dei servizi di trasporto collettivo marittimi, fluviali e lacuali. A questo fine è indirizzato il contributo previsto dall'articolo 1 che quantifica in 10 milioni di euro l'intervento statale concesso alle imprese che gestiscono servizi di trasporto

pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale. Il contributo statale è condizionato alla demolizione o alla vendita per la demolizione delle unità navali che, alla data del 31 gennaio 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di *leasing* o altro contratto con obbligo di acquisto, e sono iscritte, da almeno dodici anni, nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1° luglio 2004 e il 31 dicembre 2006. Al fine di intervenire in via prioritaria sui servizi già esistenti, il contributo è altresì condizionato al fatto che l'importo netto del beneficio sia, entro diciotto mesi dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie per la costruzione o l'acquisto di nuove unità navali conformi ai più alti *standard* di sicurezza e che l'impresa beneficiaria destini la nuova costruzione a copertura dei servizi di trasporto passeggeri precedentemente effettuati dall'unità navale demolita. L'inosservanza di questa ultima condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i

relativi interessi, eventuali oneri a titolo di penale e ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in attuazione della legge. Il contributo previsto è concesso alle sole navi aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità, ed è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza della nave oggetto di demolizione. Anche il contributo previsto all'articolo 2 è finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico marittimo. Tale contributo, quantificato in 10 milioni di euro, è riconosciuto alle imprese che gestiscono i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale che intendono acquistare nuove unità navali destinate a tale tipologia di trasporto. Anche in questo caso le nuove unità devono avere capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità. Il contributo è fissato in 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata. Gli articoli 3 e 4 dispongono, rispettivamente, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Contributo per la sostituzione delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico effettuato per via marittima, fluviale e lacuale).

1. Al fine di provvedere al rinnovo e al potenziamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzato un contributo quindicennale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale che vendono per la demolizione, o fanno demolire per proprio conto, unità navali che, alla data del 31 gennaio 2003, risultano di proprietà delle imprese stesse o in loro piena disponibilità con contratto di *leasing* o altro contratto con obbligo di acquisto, e sono iscritte, da almeno dodici anni, nei registri di cui all'articolo 146 del codice della navigazione e i cui lavori di demolizione abbiano inizio nel periodo tra il 1° luglio 2004 e il 31 dicembre 2006.

3. Il contributo di cui al comma 1 è limitato alle unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasporta-

bile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale oggetto di demolizione.

4. Il contributo di cui al comma 1 è concesso a condizione che l'importo netto del beneficio sia, entro diciotto mesi dalla data di ultimazione dei lavori di demolizione, reinvestito dalle imprese beneficiarie per la costruzione o l'acquisto di nuove unità navali, aventi capacità di trasporto, calcolata per passeggeri, fino a 350 unità, conformi ai più alti *standard* di sicurezza e che l'impresa beneficiaria destini la nuova costruzione a copertura dei servizi di trasporto pubblico di persone precedentemente effettuati dall'unità navale demolita. L'inosservanza di tale condizione comporta la decadenza dal contributo e la sua restituzione con i relativi interessi, eventuali oneri a titolo di penale e ogni altro onere accessorio scaturente dall'anticipata estinzione del mutuo autorizzato in attuazione della presente legge.

ART. 2.

(Contributo per l'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico effettuato per via marittima, fluviale e lacuale).

1. Al fine di provvedere all'acquisto di unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico di persone, di competenza regionale e locale, effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, è autorizzato un contributo quindicennale pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da ripartire con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle imprese che gestiscono direttamente o indirettamente i servizi di trasporto pubblico di persone effettuati per via marittima, fluviale e lacuale.

3. Il contributo di cui al comma 1 è limitato all'acquisto di unità navali aventi capacità di trasporto, calcolata per pas-

seggeri, fino a 350 unità e destinate a svolgere servizi di trasporto pubblico con orari e tariffe predefinite e con apertura al pubblico dei servizi medesimi. Il contributo è pari a 5.000 euro per ogni passeggero trasportabile in base ai certificati di sicurezza dell'unità navale acquistata.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro in limiti di impegno quindicennali a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il Ministro nell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0058160